



Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell'Asso – Ripatranso
Via Da Sole, 1 - 63065 - RIPATRANSONE (AP)
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - APIC804003 -
e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it -
Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it



Prot. n.<vedi segnatura>

- ALLE FAMIGLIE
- AL PERSONALE
- ALL'ALBO

OGGETTO: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA E ASSICURAZIONE INAIL - CHIARIMENTI

Pervengono a questa dirigenza richieste di chiarimenti circa la necessità del pagamento della polizza assicurativa scolastica integrativa rispetto all'assicurazione INAIL, a seguito di comunicazioni del Ministero del Lavoro, sul proprio sito e via social-media, inerente al D.L. n. 48/2023(Decreto Lavoro)- convertito in L.n. 85/2023, che prevede l'estensione delle tutele assicurative. In particolare l'art. 18 del suddetto decreto estende la copertura assicurativa, già prestata dall'INAIL per alcune attività scolastiche, a tutte le attività scolastiche, ma è bene specificare che la tutela garantita dall'INAIL, sebbene per tutte le attività scolastiche, è limitata ai casi di morte e invalidità permanente superiore al 6%. Il decreto n. 48 del 2023 è stato emanato a seguito di incidenti mortali, avvenuti negli anni scolastici precedenti, in cui sono stati coinvolti studenti del triennio della scuola di secondo grado durante il Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento(PCTO-Alternanza Scuola-lavoro). Fino all'emanazione del Decreto Lavoro, infatti, gli studenti vittime di infortuni mortali ottenevano l'indennizzo da parte dell'INAIL soltanto al ricorrere di determinate condizioni. In sostanza la copertura INAIL ex D.P.R. 1124/1965, oggi estesa a tutte le attività scolastiche, era già operante contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprendendo anche i rischi infortunistici per le esperienze tecnico- scientifiche (es. laboratori scuola secondaria di secondo grado) e le esercitazioni pratiche o di lavoro (es. alternanza scuola-lavoro) per gli studenti degli istituti tecnici e professionali. Il Decreto Lavoro, convertito con modificazioni nella L.n. 85/2023, ha esteso gli ambiti di copertura allo svolgimento di tutte le attività di insegnamento- apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, cioè a tutte le scuole e a tutti gli ambiti inizialmente esclusi. Con tale estensione l'INAIL tutela, in caso di infortunio o nel caso estremo di morte, attraverso una pensione che sostituisce o integra lo stipendio e che deve essere proporzionale a due parametri:il grado di invalidità e l'ammontare dello stipendio dell'infortunato. Nel caso di danno che genera invalidità permanente è bene ricordare che l'INAIL non paga se il danno alla persona è inferiore al 6%; nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata una tantum.

Appare evidente che gli alunni restano esclusi dall'indennizzo morte perché non risultano essere lavoratori portatori di reddito; alla stessa misura risultano esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente, poiché statisticamente è raro che in ambito scolastico si verificano infortuni quantificabili, in termini medici, oltre la soglia del 6% della franchigia prevista. Le garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo di danno. Inoltre, è bene ribadirlo, le garanzie INAIL non comprendono la responsabilità civile verso terzi (RC) dei genitori per colpa in educando che tutelerebbe le famiglie dai danni causati dai figli alla scuola e a terzi in qualunque ambito scolastico. Fatta chiarezza sulla natura delle garanzie INAIL e sul loro ristretto campo d'azione per la scuola, appaiono evidenti le ragioni che hanno condotto i dirigenti scolastici a ricorrere a una polizza assicurativa integrativa per proteggere gli alunni e l'Amministrazione, esigenza che non verrà in alcun modo scalfita dall'estensione degli ambiti di applicazione del D.P.R. 1124/65 del cd Decreto Lavoro.


All'esito di queste considerazioni, dunque, appare evidente che il provvedimento in oggetto:

- non genererà alcun vantaggio concreto per le famiglie (in qualche caso solo per il personale scolastico) perché le coperture INAIL non sono idonee a garantire tutti i rischi effettivi di danno a cui è soggetta la popolazione scolastica;
- genererà un inasprimento del contenzioso tra scuola e genitori, volto ad ottenere i risarcimenti negati dall'INAIL e non più erogabili dalle compagnie di assicurazione in caso di mancato pagamento delle quote da parte delle famiglie.

Di fatto restano sempre escluse dalla copertura INAIL, oltre alle garanzie di responsabilità civile, tutte le spese mediche (compresi i ticket), le diarie da ricovero e da gesso, il mancato guadagno del genitore, il danno agli occhiali da vista, i danni ai denti, il rimborso per la mancata partecipazione a gite/viaggi di istruzione e diverse altre garanzie.

Si allegano: uno schema riepilogativo che mette a confronto le garanzie previste dalla copertura INAIL e dalla polizza infortuni integrativa, dal quale si evince l'enorme divario tra le due coperture; la polizza infortuni e la polizza RC della nostra assicurazione, per garantire la massima trasparenza dell'operato di questa dirigenza.

La Dirigente Scolastica
Gaia Gentili


Firmato digitalmente da
GNTGA164P43H769L